



CH-3003 Berna
USTRA;

POST CH AG

Ai Dipartimenti cantionali
competenti in materia di circolazione stradale

Vs. rif.:
Ns rif.: ASTRA-A-F4623401/61 / Knp
Referente: Peter Kneubühler
Ittigen, 7 luglio 2021

Spiegazioni relative all'ordinanza sui maestri conducenti (OMaeC): come riottenere l'abilitazione

Gentili signore e signori,

dal 1° gennaio 2008 è necessario possedere l'attestato professionale federale di «maestro conducente» per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione (art. 5 cpv. 1-3 dell'ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC; RS 741.522).

I titolari dell'abilitazione sono tenuti a seguire periodicamente corsi di perfezionamento (art. 22 OMaeC). In caso di inottemperanza entro il termine concesso per il recupero della formazione, l'autorità cantonale revoca a tempo indeterminato l'abilitazione (art. 27 lett. e OMaeC). A seguito dell'introduzione dell'attestato professionale si è venuta a creare incertezza sulle modalità di riottenimento dell'abilitazione così revocata: il 20 novembre 2012 l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha cercato di darvi risposta mediante opportune spiegazioni, in cui l'elemento discriminante era il possesso dell'attestato professionale federale.

La revisione in corso del profilo professionale di «maestra/maestro conducente con attestato professionale federale» a cura dell'organizzazione di settore (Associazione svizzera dei maestri conducenti, ASMC) e della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) comporta anche una revisione parziale dell'OMaeC, affinché per i maestri conducenti senza attestato professionale federale siano previste le stesse regole per riottenere l'abilitazione di coloro che possiedono tale documento. Con la presente, l'USTRA aggiorna dunque le spiegazioni in oggetto.

Ufficio federale delle strade USTRA
Peter Kneubühler
3003 Berna
3003 Bern
Sede: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 469 26 33
peter.kneubuehler@astra.admin.ch
<https://www.ustra.admin.ch>



1. Riottenimento abilitazione a maestro conducente con o senza attestato professionale

Per riottenere l'abilitazione a maestro conducente revocata per inadempimento dell'obbligo di perfezionamento, i richiedenti devono dimostrare di aver svolto i corsi prescritti dall'articolo 22 OMaeC, a prescindere dal possesso dell'attestato professionale federale. A tal fine sono riconosciute le giornate di perfezionamento seguite nell'arco dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 OMaeC; si tenga presente che coloro che hanno ottenuto l'abilitazione prima del 1° gennaio 2008 o, in conformità con l'articolo 31 capoversi 3 e 4 OMaeC, prima del 1° gennaio 2010 sono esentati dal possesso dell'attestato professionale federale.

2. Maestri conducenti con titolo estero

2.1. Ottenimento abilitazione

I maestri conducenti con titolo estero che desiderano esercitare in Svizzera non devono necessariamente possedere un attestato professionale federale. Per ottenere l'abilitazione devono dimostrare l'equipollenza del proprio diploma professionale riconosciuta dalla SEFRI mediante apposita decisione e la successiva conferma da parte dell'ASMC di eventuali qualifiche aggiuntive. Devono inoltre soddisfare i restanti requisiti di cui all'articolo 5 OMaeC.

2.2. Riottenimento abilitazione


Per riottenere l'abilitazione a maestro conducente revocata per inadempimento dell'obbligo di perfezionamento, i maestri conducenti in possesso di titolo estero nonché di decisione di equipollenza da parte della SEFRI per il diploma professionale e di successiva conferma dell'ASMC per eventuali qualifiche aggiuntive devono dimostrare altresì di aver svolto i corsi di perfezionamento di cui all'articolo 22 OMaeC. A tal fine sono riconosciute le giornate di perfezionamento seguite nell'arco dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 OMaeC; si tenga presente che i maestri conducenti con titolo estero, decisione di equipollenza della SEFRI per il diploma professionale e successiva conferma dell'ASMC per eventuali qualifiche aggiuntive sono esentati dal possesso dell'attestato professionale federale.

Le presenti spiegazioni sostituiscono quelle del 20 novembre 2012 ed entrano in vigore il 21 luglio 2021.

Cordiali saluti

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore

Copia a:

– Associazioni, organizzazioni e servizi federali interessati